

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)

Disegno dell'08.06.2011

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 giugno 2006¹ sugli emolumenti per il traffico di animali è modificata come segue:

Art. 1 lett. a, d e f

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi presso:

- a. i detentori di animali secondo i numeri 1–5 e 6–7 dell'allegato;
- e. i proprietari di animali secondo i numeri 5a, 5b e 6 dell'allegato;
- f. gli incaricati di cui al numero 8 dell'allegato.

Art. 3 Calcolo e riscossione degli emolumenti

¹ Le aliquote degli emolumenti sono fissate nell'allegato.

² Il gestore della banca dati sul traffico di animali ai sensi dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005² fattura gli emolumenti per conto dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

³ Gli emolumenti per l'acquisizione di dati ai sensi dell'articolo 9a capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005³ fino a un importo di 10 franchi l'anno non sono fatturati.

II

L'allegato è modificato come segue:

N. 6 periodo introduttivo

6. Tasse amministrative per:

¹ RS 916.404.2
² RS 916.404
³ RS 916.404

N. 7

7. Costi forfetari per la spedizione di marche auricolari
più le spese di spedizione secondo la tariffa postale 1.50

N. 8 periodo introduttivo lett. b^{bis} e c

8. Emolumenti per l'acquisizione di dati ai sensi degli articoli 8 e 9a capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005⁴:

- b^{bis} per i dati riguardanti le variazioni di cui all'allegato numero 1 lettere a–g dell'ordinanza BDTA: per ogni animale maschio, se la richiesta proviene da un'organizzazione di allevamento. Richieste ripetute da parte della stessa organizzazione di allevamento riguardanti lo stesso animale sono gratuite 0.20
- c per i dati riguardanti l'effettivo di cui agli articoli 2 lettera e, nonché 3 capoverso 1 lettere b-d dell'ordinanza BDTA, e per il numero d'identificazione, il sesso, la razza e il colore dei singoli animali che si trovano nell'azienda detentrica o che vi si trovavano dall'inizio dell'anno civile: per anno civile, azienda detentrica di animali e specie animale viene riscosso un emolumento unico per destinatario dei dati. 2.00

III

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 10 novembre 2004⁵ concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:

Art. 3 Pagamento e computo dei contributi

Il gestore della banca dati sul traffico di animali stila un conteggio e versa i contributi. Può compensare tali contributi con gli emolumenti dovuti dall'azienda in virtù dell'ordinanza del 16 giugno 2006⁶ sugli emolumenti per il traffico di animali.

IV

La presente modifica entra in vigore il (1° gennaio 2012).

In nome del Consiglio federale svizzero:

⁴ RS 916.404

⁵ RS 916.407

⁶ RS 916.404.2

La presidente della Confederazione, Micheline
Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova